LA CAUSA

DEL SANTO MARTIRE ED ARCIVESCOVO

TOMMASO DI CANTUARIA

DEL SECOLO XII

RINNOVATA NEL SECOLO XIX

NELLA PERSONA

DELL'ARCIVESCOVO FRANZONI

DI TORINO

CODOGNO
Dalla Tipografia di Giovanni Cairo
1850

Alii dicebant quia Propheta est, alii autem non, sed seducit turbas. *Evangel.*

Nel grande avvenimento del giorno, che l'arcivescovo di una metropoli, qual'è Torino tutta cattolica e residenza d'un re e d'un governo cattolico, si veda trascinato in prigione ed indi condannato per la sua presunta opposizione al potere civile, varie sono le opinioni, divisi i giudizii che si pronunciano sul conto di Lui. Da alcuni si riguarda come un ostinato ed un fanatico che per una vana ostentazione di privilegii ecclesiastici alla sostanza della fede estrinseci, pose sè stesso ed il proprio Clero in cimento, e diede occasione ad uno scandalo ora inaudito fra popoli cattolici. Altri in contrario lo giudicano un forte e glorioso campione della Religione, de' diritti della Chiesa, e quindi una specie di martirio la sua prigionia, e degna di perenne venerazione la sua persona. Nè è meraviglia che così siano divisi i giudizii intorno a Lui, perchè furono divisi i giudizii degli uomini in sentenze diametralmente opposte intorno alla stessa adorabilissima persona dell'umanato Figliuol di Dio. *Alii dicebant quia Propheta est, alii autem non, sed seducit turbas.*

La sua causa pertanto ne' momenti presenti è importantissima, ed è dell'onore della Religione difenderla se giustamente si è apposto; e nel caso che abbia ecceduto è pur dovere degli scrittori religiosi di confessare il di lui errore.

Ma la verità è che l'arcivescovo di Torino, nella sua attitudine verso le nuove leggi ed ingiunzioni civili ostili ai diritti della Chiesa, entra pienamente nella condizione e nella causa degli antichi Vescovi e Pastori che in tempi anche meno civili

si fecero forti sostenitori delle libertà ed immunità della Chiesa contro le usurpazioni laicali, quali furono un Anselmo, un Lanfranco, un Gregorio VII.

Più di tutti però per tale fortezza fu in ogni secolo ammirato il grande arcivescovo di Cantorbery Tommaso Beket, che suggellò col sangue la sua costanza, e si ebbe per ciò il titolo di *santo* e di *martire*.

S. Tommaso da Cantuaria non consumò già direttamente il martirio, come gli antichi cristiani, per la causa della Fede, perocchè a suo tempo nessuna eresia serpeggiava in Inghilterra, ma solo come fermo difensore innanzi al poter civile delle immunità della sua Chiesa, e come narra compendiosamente il Breviario Romano al 29 dicembre, perchè avendo il re inglese Enrico II date tali leggi che contrariavano alla *utilità* ed al *decoro* della Chiesa, Tommaso invitto oppose il sacerdotale suo petto; dove esclusivamente lo stesso Romano Breviario dichiara che le leggi nuove del re non offendevano la Fede nè l'essenza della Religione, ma solamente si opponevano all'*utilità* ed allo *splendore* della Chiesa: *Utilitati et dignitati Ecclesiæ repugnantes.*

Deriverebbe adunque dal fatto glorioso dell'arcivescovo di Cantuaria che non solo è santo e lodevole il martirio che si soffre per la difesa della Fede e delle cose *necessarie* ed *essenziali* alla Religione, ma ancora quello che si sostiene per la conservazione delle cose utili, decorose, vantaggiose, sebben non essenziali alla Religione stessa. Ed ecco come anche alla causa dell'arcivescovo di Torino, da buoni cattolici applicar dobbiamo i seguenti principii:

I.° Se Tommaso Beket resistette fino all'esilio ed alla morte contro le leggi del poter civile che voleano stringere le immunità della Chiesa, e per questo, anzichè esser dichiarato ostinato, disobbediente, imprudente, fu dalle Chiese cristiane, dai vescovi, dai pontefici e da' concilii di que' tempi e posteriori altamente lodato, incoraggiato, e dopo la sua morte dalla Chiesa canonizzato come *santo* e *martire*, dunque anche l'arcivescovo di Torino, se forte ed immobile resiste contro le nuove leggi Sarde che tolgono le immunità della Chiesa, non si merita il titolo di caparbio, di disobbediente, d'imprudente, ma quello piuttosto che la Chiesa cattolica ed i buoni fedeli gli

tribuleranno in ogni tempo di forte atleta e difensore della santa Chiesa.

II.° Se la tomba e le ceneri del santo martire Tommaso, Dio si compiacque, subito dopo la sua morte ed in seguito in ogni tempo, illustrare con miracoli che la storia anche più severa e nemica non può ragionevolmente negare, è d'uopo dire che tale resistenza del santo arcivescovo alle nuove leggi di Enrico II fu a Dio sì accetta e cara, da voler confermare il suo divino aggradimento colle opere più stupende della sua onnipotenza. Ma altrettanto si dovrà dire della prigionia dell'arcivescovo di Torino. Essa è come un martirio che deve ben accetto riescire agli occhi di Dio, soffrendo Egli per la causa di Dio, quale certamente è la causa delle immunità della sua diletta sposa la santa Chiesa. (1)

Occorre pertanto dimostrare più a lungo.

1.° Che la causa dell'arcivescovo Franzoni di Torino è simile e pressochè identica con quella del santo arcivescovo di Cantuaria.

2.° Che la giustizia sta ora per l'arcivescovo di Torino, se stava allora per l'arcivescovo di Cantuaria.

3.° Che l'esito della causa dell'arcivescovo S. Tommaso fu a danno de' ministri del poter civile ed a maggior gloria e libertà della Chiesa, e che questo secondo felice esito si spera vorrà il Signore nella sua bontà concedere anche in questi tempi alla Chiesa Torinese; accordando però insieme ravvedimento e perdono a que' ministri e magistrati civili che tratti da politica malintesa e falsa pretendono felicitare lo Stato e la nazione col danno della Cattolica Religione.

Restringiamo il sunto di questa dissertazione nel seguente dilemma: O levar dall'albo dei santi martiri S. Tommaso di Cantuaria e negare tutti i miracoli che si operarono sulla sua tomba; o giudicare che l'arcivescovo Franzoni di Torino, che per la difesa delle ecclesiastiche immunità cammina sulle orme di quel santo martire, non è altrimenti un *ostinato*, un *disob-*

(1) Il Pontefice Benedetto XIV nella sua costitut. 90 *ad Episcopos Principes Germaniæ* insegna essere un dovere nei vescovi soffrire anche il martirio per la difesa degli stessi beni temporali e delle immunità della Chiesa, protestando ch' Egli farebbe altrettanto: *Cum omnino parati simus potius nostrum sanguinem effundere, quam pati ut Ecclesiæ jura et libertates violentur, et conscientiæ nostræ macula per hujusmodi assensum afferatur.*

bediente, ma un forte atleta della Chiesa, un *alter Thomas Cantuariensis* del nostro secolo.

I.° Nè piace, per dipingere il carattere di Tommaso Beket, riferir questo passo del biografo recente francese Martin de Noirlieu, che così narra la di lui promozione: « Enrico II re d'Inghilterra (1161) chiamato a sè in Falesia il suo cancelliere Tommaso Beket gli additò il mare dicendogli: Andate, e siate arcivescovo di Cantuaria. Il cancelliere, rivolto alle profane sue vesti un ironico sguardo, rispose: Davvero che avete fatto scelta d'un santo e religioso personaggio! Se però voi così volete, vi protesto che io non potrò tollerare nessuna delle pretese che voi vantate contro la Chiesa, e quindi quando io sarò arcivescovo la vostra benevolenza verso di me si cambierà in inimicizia. » Tant'è: il re il volle; e Tommaso in pochi giorni da cancelliere regio fu consacrato sacerdote ed arcivescovo. ==

Le virtù pastorali non entrano nel nostro argomento; per ora (1) ci basta dire che prelato più umile, più divoto, più casto, più limosiniero di lui da gran tempo non s'era visto in Inghilterra. Entriamo quindi direttamente nella narrativa che suol dirsi la *species facti* della sua causa.

Fin dai primi anni (nel 500 circa) che fu introdotta la fede fra gli anglo-sassoni, i loro re e baroni in gratitudine de' benefizi che i primi Pastori vi aveano colla fede recati, concedettero al Clero cattolico dell'isola quelle immunità e privilegi che già da due secoli erano in uso in tutte le altre nazioni cristiane. Non è necessario qui annoverare tutte quelle immunità. Al caso nostro ci basta che fra esse vi fosse compresa quella che ora è la causa della disputa cioè: che gli Ecclesia-

(1) Ecco l'elogio che di lui tesseva il venerabile Pietro Blesense nella epistola 27. « Il Signore lo elesse a suo sacerdote perchè fosse governatore e maestro del popolo, specchio di vita, norma di penitenza ed esemplare di santità. Il Dio d'ogni scienza l'avea fornito di faconda parola, e infusa in lui tanta abbondanza di spirito, di sapienza e d'intelletto ch'Egli di facile fra i dotti il più dotto, fra i gentili il più gentile, fra i migliori l'ottimo sempre appariva. Era degno banditore della divina parola, tromba illustre dell'Evangelo, l'amico dello sposo, l'eletto campione della divina sposa Santa Chiesa; era la colonna del Clero, l'occhio dei cieco, il piè dello storpio, il Sol della terra, la gloria della patria, il ministro dell'Altissimo, il Vicario di Cristo, l'unto di Dio per eccellenza. La sua conversazione per ogni lato era scuola di onestà ed eccitamento ad opere di salute In lui nei giudizi la rettitudine, nelle amministrazioni l'accorgimento, nelle risoluzioni la discrezione, nei consigli la circospezione. Era frugale nel cibo, nello sdegno pacifico, nelle ingiurie mansueto, nelle prosperità diffidente, nelle avversità sicuro e costante, e nell'umanità della carne quasi angelo. Era il re delle elemosine, il padre di tutti i poveri. Era la gloria dei monarchi, la stella dei sacerdoti, l'amore della plebe, sulle prime era stato la delizia del principe, e poi, come l'antico Mosè, il terrore e il Dio di Faraone. »

stici non potessero essere citati in giudizio nè processati da tribunali laici, ma solo dai vescovi. (1)

Ora tali immunità vigevano a favore del clero inglese per ben cinque secoli cioè fino al 1161, quando un sacerdote reo d'un omicidio tratto davanti al tribunale dell'arcivescovo Tommaso, fu da esso degradato e condannato a perpetua prigionia e penitenza in uno dei più rigidi monasteri della sua Diocesi (2). Il re volea a sè trarre quel processo e insieme costringere l'arcivescovo e gli altri prelati a firmare in Clarendon una Carta nella quale riconosceano in lui ogni pieno potere, e gli giuravano obbedienza senza l'esplicita riserva prescritta dai canoni *salvo ordine proprio.* I vescovi, e da ultimo anche Tommaso, acconsentirono a giurare colla formola *in bona fide.* Ma postosi egli in viaggio, un suo chierico gli disse: la pubblica potestà turba ogni cosa, i principi hanno cospirato contro Cristo. Chi ardirà sorgere ora che il capo è caduto? L'arcivescovo gli dimandò: a chi parli, figlio mio? A voi, padre. E Tommaso conoscendo la viltà commessa, pianse e disse: me ne pento; e mettendosi realmente a vivere da penitente, tosto scrisse al Pontefice Alessandro III per avere il perdono del fallo, ciò che egli ottenne, e in seguito venne anche un decreto apostolico che condannava il giuramento e le costituzioni contro le immunità firmate dai vescovi inglesi in Clarendon. Allora, a rimedio dello scandalo da sè dato, anche Tommaso protestò contro i giuramenti e gli atti di Clarendon da esso e dai suoi vescovi firmati.

Enrico II allora (1164) convocò in Northampton un parlamento al quale fece citare l'arcivescovo Tommaso come *disubbediente, ribelle, spergiuro.* Ma il santo non si credette obbligato a comparire; e mentre veniva quindi da quel senato spogliato de' suoi beni, e condannato come contumace e refrattario, egli Tommaso scrisse queste memorande parole:

(1) *Natalis Alex. Ecclesiasticæ Hist. in sæc. XI e XII Dissert. X. Altri Canonisti ecc.*

(2) Secondo le massime del tempo nostro che negano alla pubblica podestà il diritto d'infligger la pena di morte al cittadino anche reo di mortali scelleratezze, questa maniera di castigo perpetuo di un reo in una penitenza monastica, tolto dal mondo in modo che non possa più nuocere alla società, sarebbe la meraviglia de' *piani penitenziarii* e degna d'essere ovunque introdotta. Ma no, che quando è adoperata da un vescovo diventa insufficiente, malpagante, anzi un abuso. Come sono ognora incoerenti i moderni publicisti!

« Quanto sia ingiusto questo giudizio lo paleseranno i secoli avvenire, perchè questa è nuova forma di processi e di sentenze mai finora viste in Inghilterra: perchè *a sæculo* non si è mai udito che l'arcivescovo di Cantuaria e primate dell' Inghilterra nella Camera del re per qualunque cagione sia mai stato da' laici citato e giudicato, sia per la dignità di questa Chiesa, sia per l'autorità della persona, sia perchè il vescovo è giudice e padre spirituale non solo di tutti gli abitatori del regno ma del re stesso, e per questo da tutti a lui si deve altissima riverenza. Non la legge, non la ragione permettono ai figli di farsi giudici de' padri loro, quindi io rigetto siccome illegittimo il giudizio della Camera del re, da nessuno potendo io essere giudicato se non se dal Papa e da Dio; al suo tribunale io pertanto faccio appellazione e mi ritiro sotto il patrocinio della apostolica Sede della Chiesa universale. »

Da quell'ora infatti pericolando la sua vita, di soppiato Tommaso fuggì d' Inghilterra, e per sette anni solitario qual monaco visse nel monistero di Pontigny in Francia sotto la tutela del re Luigi VII.

Ecco la gran lite di quel tempo chiamata al tribunale di tutta Europa d'allora. Due grandi avversari rappresentarono i due grandi principii che dividevano il mondo su questa causa, il Sacerdozio ed il Principato.

Chi aveva ragione, il re o l'arcivescovo? Potea il sovrano ritirare al clero que' privilegi che i suoi antenati col consiglio della nazione gli aveano concessi?

Non potea il re in vera giustizia cambiare le antiche leggi, nè sopprimere i privilegi accordati al clero (se almeno non si voglia credere che la volontà sola del re sia la ragione dei decreti loro) senza motivi; cioè o per un demerito del clero stesso, o per un grand'utile della nazione: (1) e in tutti i due casi sempre nelle vie regolari, cioè col consenso della suprema autorità Ecclesiastica.

Ma il clero che godea già da sei secoli tali privilegi, in quel momento cioè nel 1164 non si era per alcun delitto demeritata

(1) Ugo Grozio, il gran giurista dei protestanti, cotali parimenti vuole che siano i motivi della soppressione de' privilegi. De jure belli et pacis, lib. 2 cap. 14 N. 13. « *Sunt quædem beneficia quæ rex de suo facit et quæ vim habent perfectæ donationis: hæc revocari non possunt nisi in pœnam aut ob utilitatem publicam cum compensatione si fieri potest.* »

la grazia del re i favori della nazione, anzi era allora nel colmo della sua benemerenza verso la nazione stessa, sicchè l'illustre suo capo Tommaso per le magnifiche e generose sue opere private e pubbliche avea tenuto fino allora l'onore primo dello Stato, cioè la carica di gran Cancelliere del regno. Infatti nè la storia nè i decreti del re fanno menzione di mancanze del clero come occasione dello spoglio de' suoi privilegi. Dunque senza grande ingiustizia il re non potea privare il clero stesso di tali antichissime sue prerogative. (1)

II.° Tale sopressione de' privilegii del Clero Inglese non potea esser suggerita dal bene e dall'utile della nazione. Perchè il clero ed i monasteri formando in Inghilterra una parte principale della Costituzione dello Stato, aveano voto deliberativo ne' parlamenti, e quindi erano i soli che in que' tempi di feudali tirannie e di arbitrii cavallereschi poteano stare contro i conti e i baroni a difesa dell'inerme popolo ognora oppresso e perseguitato. La plebe de' villaggi, de' castelli, e fino il popolo delle città calpesto talvolta dai baroni e dai duchi riparava fra le braccia de' sacerdoti, sotto gli atrii delle abbazie e nei portici dei palazzi episcopali, invocando la protezione degli abati e de' vescovi i quali non potendo per le immunità esser minacciati, nè tratti in pericolo dai tiranelli e dai nobili, erano uno scudo di difesa al popolo stesso: = L'antico popolo del medio evo non ebbe la sua tutela contro le oppressioni de' feudatarii, se non nell'opera e nell'immunità degli Ecclesiastici. = Questo è il grande assioma storico universalmente ricevuto dai giureconsulti e critici moderni.

Ora dunque le novità che volea introdurre il re Enrico non solo erano ingiuste, irriverenti e offensive alla dignità della Chiesa, sovversive delle più antiche leggi del regno; ma di pregiudizio al popolo stesso.

Dunque era giusto e doveroso che il santo arcivescovo, come tutore e padre del popolo e maestro e consigliero nato del re, e come primate e capo del clero, resistesse tutto petto a tali dannose innovazioni, e colla sua connivenza non si rendesse complice del sacrilegio e della ingiustizia che in allora il re

(1) Grotius, de jure belli ecc. N. 8 cap. 14. = *Ubi dominium aut jus aliquid alicui legittimo modo partum est, id ne sine causa ei auferatur juris est naturalis. Contra si rex faciat facit contra verum jus subditi.*

stesso attentava commettere contro la Chiesa e contro la nazione medesima. (1)

Che la ragione stesse poi dalla parte dell'arcivescovo e il torto da quella del re lo provano i giudizii ammessi in quel tempo. I. Dal Clero gallicano. II. Dalle definizioni de' Legati apostolici e delle Bolle pontificie. III. Dalle lettere dell' istesso re di Francia Luigi VII che in materia tale facilmente toccante la propria regia dignità senza dissimulazione accusa il torto del suo collega il re d' Inghilterra. Vedansi gli istorici, specialmente Natale Alessandro, (*Hist. Eccl. in sæc. XI et XII*).

La prova finale, che la ragione era per la parte dell'arcivescovo e il torto per quella del re, sta nell'esito di quella causa. Tutte le Chiese d'allora specialmente quelle di Francia, il re e la regina, ed Europa tutta cristiana ricorsero con forti eccitamenti al pontefice Alessandro III perchè quanto prima rendesse il dovuto onore all'arcivescovo perseguitato, ed intimasse al re Inglese sotto le più terribili canoniche pene la restituzione di Lui nella Chiesa di Cantuaria. Ciò che finalmente. se non per persuasione, almeno per timore del fulmine apostolico permise il re e volle che sicuro e senza diminuzione de' privilegi ritornasse Tommaso alla sua Sede. Alcun tempo dopo il re tornò nelle sue pretese, e veggendo che il prelato gli si sarebbe opposto: non uno, disse, di que' codardi che io mantengo ha cuore di liberarmi da questo prete. Quattro cavalieri vili e cortigiani si presero l' incarico di fare il carnefice; e giunti armati alla Chiesa, mentre egli co' suoi sacerdoti e monaci celebrava i divini misteri, fu sorpreso da quegli assassini, che a colpi di spada trafiggendolo, sparsero il suo sangue e le sue cervella sugli gradini e fino sulla mensa stessa del santo altare. Onde Bossuet nel celebrare le glorie di Lui quasi della più illustre vittima dello zelo per la libertà della Chiesa, esclamò trasportato d'ammirazione per tale circostanza della sua morte. « Niun martirio rassomigliò così perfettamente ad un sacrifizio. »

Il torto finalmente se lo diede lo stesso Enrico II che in seguito abiurò le sue pretensioni, e umilmente prostrato da-

(1) *Jura clericorum Episcopi non modo possunt defendere, sed etiam tenentur, sicut tutor jura pupilli tueri debet.* De finibus utriusque potestatis Comment.

vanti alla tomba di Colui che avea fatto uccidere, chiese al Cielo ed alla terra perdono. Ma non fuggì la pena, in ogni tempo sempre piombata adosso ai persecutori della Chiesa. Un genio infernale sconvolse la casa e mise la strage fra suoi figli stessi. Giovanni *Senza terra* che fu l'ultimo suo figliuolo s'armò contro l'istesso miserrimo padre che di disperazione in pochi giorni morì. Ma non cessò col morir suo la maledizione fatale venuta in sua famiglia, per cui Riccardo solea dire: « Noi venuti dal diavolo, al diavolo uopo è che torniamo. » Funesto oracolo che inseguì fino al totale sterminio la odiosa dinastia de' Plantageneti in Inghilterra, e che in ogni secolo, siccome già disse Lattanzio dei primi persecutori, trarrà a fine miserando que' tutti che contro la Chiesa guerreggiando osano contrastare all'Eterno e tirarsi addosso le tremende sue vendette.

Or dunque veniamo al confronto della causa dell'arcivescovo di Cantuaria con quella d'oggi dell'arcivescovo di Torino: consideriamo se i due fatti si identificano.

Le Chiese del Piemonte, della Sardegna, della Savoia e Genovesato certamente fin dai tempi dei Romani imperatori cristiani, vale a dire da più di XV secoli, godono del privilegio delle loro immunità che divennero quasi immedesimate cogli usi del popolo. Cento leggi municipali, e molti concordati tra il principe e la Chiesa assicurarono al clero le sue prerogative, e specialmente nell'ultimo sancito col 27 marzo 1841 nei seguenti articoli:

Art. I. *Avuto riguardo alle circostanze de' tempi, alla necessità della pronta amministrazione della giustizia, ed alla mancanza de' mezzi corrispondenti ne' Tribunali vescovili, la Santa Sede non farà difficoltà che i magistrati laici giudichino gli ecclesiastici per tutti i reati che hanno la qualificazione di crimini a termini delle leggi vigenti negli Stati di S. M.* (1) *Per i reati qualificati* delitti *dalle stessi leggi, commessi dagli ecclesiastici, eccettuati quelli che si commetteranno in materia di Finanza, conoscerà la Curia del Vescovo.*

Dei reati qualificati contravvenzioni, *come pure di tutti i delitti in materia di Finanza commessi da ecclesiastici conosceranno i Tribunali laici, limitandosi però ad applicare la pena*

(1) Le qualificazioni de' *crimini* e *delitti* presso la procedura Sarda è differente di quella del Codice penale Austriaco.

pecuniaria che fosse per que' reati stabilita, senza aggiungere altra pena corporale sussidiaria.

Art. II. *La Santa Sede non farà neppure difficoltà che dal giudice laico si giudichi qualsiasi delitto preveduto dalle leggi di S. M. allorchè sarà commesso da un ecclesiastico di complicità con un individuo laico.*

Art. III. *In caso di condanna alla pena di morte pronunciata contro di un ecclesiastico, gli atti del processo e la sentenza verranno comunicati al vescovo per la degradazione del condannato a termini de' S. Canoni. Il vescovo, ove non trovi a far osservazioni su d'essi, addiverà senza ritardare inutilmente il corso della giustizia, e nel termine non più lungo d'un mese all'atto della degradazione. Nel caso poi in cui rilevasse nel processo gravi motivi in favore del condannato, senza emanare alcun provvedimento, rassegnerà immediatamente le sue osservazioni a S. M. I rilievi fatti dal vescovo in un coi documenti del processo verranno d'ordine di S. M. rimessi alla discussione di una commissione composta di tre vescovi de' regii Stati, con facoltà apostolica approvati da S. Santità, sulla proposta che verrà fatta dalla M. S., del doppio del numero necessario. Se la commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal vescovo ne avvertirà immediatamente il medesimo perchè proceda senz'altra replica ed esitazione all'atto della degradazione, e ne darà nel tempo stesso notizia al Governo di S. M. per sua norma. Qualora poi la commissione trovasse fondati i rilievi fatti dal vescovo, ne rassegni un motivato rapporto a S. M. raccomandando il condannato alla Sovrana clemenza.*

Art. IV. *Trattandosi di reati commessi da persone ecclesiastiche, il titolo de' quali importi la pena dei lavori sforzati, verrà ad essa surrogata la pena della* reclusione o *della* relegazione, *senza che vi possa essere aggiunta veruna esemplarità.*

Art. V. *Per l'eminente pietà della Maestà S. la pena della* reclusione *ed anche della* relegazione *pronunziata contro un ecclesiastico, verranno da loro scontate in luoghi specialmente destinati, e separati dagli altri condannati a quelle pene.*

Art. VI. *Egualmente la Maestà S. ha disposto di destinare, per quanto lo permetteranno le località, un luogo apposito per la preventiva detenzione degli ecclesiastici, e di provvedere inoltre affinchè così nell'arresto come nella traduzione in carcere di tali persone si usino tutti i riguardi opportuni.*

Art. VII. *Nel far procedere agli arresti degli ecclesiastici inquisiti di delitti, se ne darà avviso ai vescovi tosto che i detti arresti siano stati operati.*

Art. VIII. *Colla presente convenzione non s' intenderà in alcuna parte derogato alle regole stabilite nel diritto comune ed ai concordati conchiusi in addietro colla S. Sede riguardo alle persone alle quali competono i privilegi clericali ed alle condizioni a cui esse debbono uniformarsi per essere ammesse a godere di tali privilegi, come del pari i detti concordati s'intendono rimanere in pieno vigore in tutte le parti in cui non viene derogato con questa convenzione.* (1)

Ora sorge un ministero regio che abbatte quelle prerogative tenute dall'uso di XV secoli, che spoglia d'improvviso il clero. I vescovi, e a capo di loro l'arcivescovo di Torino, gridano, protestano; non sono uditi. Interviene da parte dell'apostolica autorità il cardinale prosegretario con una nota al ministro del 17 marzo; ma invano. I vescovi intanto mandano avviso ai loro popoli e cleri, e vengono le loro lettere soppresse e proibite; e in ultimo si osa citare avanti al Tribunale laico l'arcivescovo stesso per fargli subire un processo. Esso allega le proprie immunità e ripete che non può recarvisi senza previa licenza del Pontefice cui si offre prontamente d'invocare. Nò, non si soffre indugio e tosto si fa levare dal palazzo e tradurre prigioniero in cittadella di Torino (il maggio 1850).

Non è dunque similissimo il fatto dell'arcivescovo di Torino con quello del santo arcivescovo di Cantuaria! (2) Se pertanto,

(1) In forza di questo Concordato il foro Ecclesiastico è un tribunale vero e legale come ogni altro tribunale dello Stato Sardo: ora lo statuto all'articolo 70 dice: *I magistrati tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati,* e all'articolo 71: *niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.* Il Signor Siccardi dunque abolendo il foro Ecclesiastico manomette lo statuto che ordina che tutti i tribunali esistenti siano conservati, viola i diritti dei cittadini che vuol distogliere da' suoi giudici naturali. Chi è il giudice naturale del prete se non il vescovo? E il tribunale del vescovo se è un tribunale legalmente sancito ed esistente nel 1850 perchè non debb'essere conservato? Ecco come il ministro, col pretesto di compir l'opera della costituzione, comincia a sconciarne lo statuto fondamentale. Egli abbatte un tribunale che lo statuto vuole che sia conservato, e obbliga il Clero *a distogliersi da' suoi giudici naturali*, ciò che non è altrimenti un *privilegio* ma un *diritto* nel Clero: che se fosse anche un privilegio, dice Montesquieu lib. 6 cap. 1 Spirito delle leggi: *È un de' privilegii che sta meno a carico della società, e singolarmente a quello che lo dà, quello di trattar la causa piuttosto in uno che in un altro tribunale.*

(2) Ecco la sola differenza che è fra queste due cause. S. Tommaso ebbe contro sè varii vescovi, anzi la maggior parte, che acconsentivano al re. I tempi correvano allora più calamitosi nel personale Ecclesiastico che non adesso; perchè i vescovi d'allora

come abbiam visto, a giudizio di tutta l'Europa contemporanea e dello stesso giudizio Divino, il torto allora stava da parte del re, e la ragione da quella del santo arcivescovo, pare chiaro doversi conchiudere secondo l'assioma legale, che in simile causa simile è la sentenza; cioè il torto è del ministero Sardo, e la ragione dell'arcivescovo.

Ma via: consideriamo la causa al confronto del tempo nostro e, come si suol dire, al raggio di quel sole che adesso e non già otto secoli fa illuminava la terra: consideriamo se per alcune circostanze de' tempi nostri diverse da quelle de' tempi di Enrico II e di Tommaso, possa la causa dell'arcivescovo di Torino dalla presunzione del diritto in cui si trova, volgersi a quella del torto.

Ritornano sulle prime ad esaminarsi gli stessi principii posti nella causa di S. Tommaso. Il ministro non potea proporre la legge della abrogazione delle immunità se non nel caso I.° Che il Clero si avesse per proprii delitti demeritati cotali privilegi che i re antecessori e la nazione gli avevano accordati. II.° Nel caso che l'abolizione di tali privilegi portasse un utile grande alla nazione medesima: sempre in ambo i casi colle regolari vie di dipendenza dalla suprema autorità ecclesiastica.

Ora al primo quesito pare inutile la risposta, perchè nè la proposta Siccardi, nè la motivazione della legge allegano un demerito per colpe del clero a godere di tali prerogative, e quindi ad averne quasi per castigo lo spoglio. No, la legge Siccardi non è un castigo, una punizione che si volesse infliggere al clero; è una legge nuova isolatamente promossa in forza di principii che lasciano intatta la buona fama e benemerenza del clero piemontese. Va dunque considerato solamente in quel secondo rapporto, cioè, che fu dettata perchè

per la più parte esciti dalle schiere de' cavalieri, erano più abili a trattar lancie che pastorali, e quindi nè erano i più dotti, nè i più devoti del Clero, ed erano per giunta nati ligi adulatori dell'assoluta Maestà sovrana. Ma ai tempi nostri dopo tante lotte battute per 15 secoli tra il sacerdozio e il principato, essendosi chiariti meglio i diritti dell'uno e le prerogative dell'altro, e fatto colle storie alla mano il confronto del bene maggiore che ne riportarono i popoli dalle Ecclesiastiche Immunità, o il minore o nessuno bene dalla soppressione di quelle, ecco che il Clero e l'Episcopato moderno si fece nella coscienza del giusto e nella scienza del fatto più accorto e più forte che non era nel secolo XII. Sia lode pertanto ai vescovi del Piemonte che di conforme sentenza col loro arcivescovo con lui si stringono quasi in santa lega per protestare e resistere contro la legge Siccardiana.

i privilegi ecclesiastici erano di pregiudizio al progresso ed alla felicità della nazione.

La giustizia dunque della nuova legge Siccardi deve stare in questo termine. = L'abrogazione dell' immunità del Clero in questi tempi torna a vantaggio e felicità della nazione piemontese. Se ciò non si potrà provare è certo che una tal legge nuova, che offende i diritti di buona parte di sudditi e non promuove il vantaggio della nazione, dev' essere *ingiusta.* =

Or però prima d'entrare in questa discussione è necessario far precedere la seguente avvertenza. = La vostra tesi, o signori legislatori di Torino, cioè che l'abolizione delle immunità ecclesiastiche è richiesta dal vantaggio e dalla felicità del popolo, bisognerà provarla con sì valide e forti ragioni, che si escluda ogni dubbio in contrario; in modo che se voi da una parte aveste molte buone ragioni per provare l'utilità della nuova legge, ed io avessi da parte mia altrettante buone ragioni od anche meno che mi provino le immunità del Clero non sono di danno alla nazione stessa, la questione sarebbe in bilancia, e quindi non apparirebbe così a piena convinzione l'utile della nuova legge, e per questo solo non converrebbe stabilirla. Voi colla legge nuova mi dovete assicurare un utile certo, non probabile; e quando questo certo ed utile vantaggio della nazione non mel provate evidentemente, tant'è che io mi posso pretendere lo *statu quo* della legge antica che ha in suo favore la prescrizione di 15 secoli, e quindi ha diritto di durare per quella ragione che *melior est conditio possidentis*, e per quell'altra che, se per piantare di nuovo bastano talvolta alcune poche e lievi ragioni, per distruggere al contrario ciò che è piantato ve ne vogliono di molte e gravi assai.

Posta questa avvertenza entriamo nel merito della Causa, la quale siccome meglio può discutersi colla risposta e la replica che non colla maniera dissertatoria, la mettiamo in scena col seguente

DIALOGO

INFRA

UN CANONISTA ED UN SICCARDISTA

Siccardista. Mio signor Abbate, voi siete fuori d'ogni proporzione, quando pretendete comparare la causa dell'arcivescovo Beket con quella del nostro Franzoni. Otto secoli di distanza cambiano ben le condizioni delle cose: *distingue tempora et concordabis jura.* In que' tempi di universale barbarie, la civiltà era ristretta pressochè nel clero, e quindi conveniva che fosse favorito di privilegi, anche perchè era il clero stesso che stabiliva le leggi donde era naturale che *prima oratio Ciceronis esset pro domo sua.* Ora le nazioni dotte e civilizzate come la nostra sanno far le loro leggi da sè, e da sè governarsi, ed avendo quindi noi conosciuto che in una retta e savia legislazione tutti i cittadini dello stato devon essere ragguagliati ne' loro diritti senza graduazione di caste, così abbiam trovato necessario levare que' privilegi sòrti in quelle antiche età, e per uniformarsi al progresso del secolo, dichiarar eguali in faccia alla legge e sacerdoti e laici.

Canonista. Certamente, poteansi dal secolo XII al nostro molte cose cambiarsi, e quelle opinioni che erano giuste allora nel sistema della Politica, ora diventare erronee ed inopportune; ma avran sempre riguardato punti indifferenti e posizioni accidentali e mutabili delle nazioni in allora. Ma riguardo alle cose che toccano l'essenza dello Stato e precipuamente la religione ed i suoi ministri, i principii di legislazione positiva anche civile, salve le forme, sono sempre uguali ed immutabili in tutti i tempi ed in tutti i luoghi. Ora appunto la legge delle immunità del clero, o privilegio che si voglia dire, non è già una istituzione propria di quel secolo XII come le crociate, i feudi, le giostre, le peregrinazioni, gli ordini

cavallereschi ecc., ma un dettato antico quanto la umana società, e promulgato immediatamente dalla stessa ragion naturale che insegna = *le persone fungenti il Sacerdozio quasi investite del mandato della Divinità, doversi venerare, contraddistinguere e con speciali favori e benevolenze innalzare sopra il comune degli uomini.* = Questo sentimento morale lo troverete quindi non solo nelle nazioni cristiane, ma nelle antiche egizie, greche, romane, celtiche, e nelle moderne ancora indiane, chinesi, persiane, fino e nelle selvaggie del nuovo mondo. (1) Troverete ciò meglio presso gli ebrei, dove definitivamente dice il Signore ai Leviti: *Io vi ho separati, vi ho tolti di mezzo dal popolo perchè siate miei ed io sia vostra eredità*; e quindi oltre i diritti civili proprii a ciascuno del popolo ebreo, volle Iddio impartiti loro altri privilegi singolari come sacerdoti. *A majori* poi tali immunità si merita il sacerdozio cristiano che secondo s. Pietro uguaglia la regia dignità, *regale sacerdotium*, e secondo s. Ignazio epist. ad Trallens. *è superiore ancora ai principati ed alle podestà*, e che ha il diritto, secondo l'apostolo Paolo, di giudicare fino gli stessi angeli: *nescitis quia et angelos judicabimus?* Onde è ancora sentenza di gravissimi autori che le immunità del Clero siano non già solo di giure *umano*, ma *divino* (2) imperscrivibile. Se non fu dunque la benemerenza del Clero verso le nazioni, la sua scienza, la sua intervenienza nella legislazione il solo motivo che contribuì ne' secoli di mezzo a confermare al Clero tale immunità, ma l'istinto naturale della ragione che suggeriva all'uomo di favorire e distinguere il sacerdozio, è chiaro che tale istinto come immutabile ed indelebile nel cuore dell'umanità deve

(1) Che l'istinto della legge naturale sia quello che in ogni tempo suggerì ai Regi ed ai popoli il dovere di favorire con immunità i ministri della Religione lo insegna Bohemero stesso teologo e giurista protestante. = *Pleræque gentes hunc sacerdotibus suis præstant honorem, ut eos a quibusdam oneribus pubblicis immunes reddant. Infinitum foret omnium populorum scita circa immunitatem sacerdotum referre... Hæc immunitas adscribenda est venerationi et devotioni quam erga sacerdotes utpote ministros Dei habuere...* e quindi prova essere tali immunità *juris gentium.* = Juris pubblici univers. part. 2 lib. 2 c. 9, § 15 in not.

(2) Basti per tutti il Van Espen in queste materie niente sospetto che nel suo Tratt. Juris Eccl. univ. part. 2 tit. 35 c. 2 dopo aver riferite le opinioni de' Canonisti che ritenevano le immunità del Clero di gius divino in forza di quelle parole del Conc. Trid. c. XX sess. 25 *Ecclesiæ immunitatem* Dei ordinatione *et canonicis sanctionibus constitutam*, definisce che almeno *indirettamente* tali immunità sono da derivarsi dal diritto naturale e divino; tanto più che tutti i principi cristiani da Costantino in poi e i Concilii della Chiesa concorsero a confermarle.

parlare colla stessa forza ai legislatori del secolo XIX, qualunque sia la forma di governo o costituzionale o monarchica, come nel secolo XII ed anteriori. Non dite dunque: otto secoli di distanza cambiano la condizioni delle cose: in qualche cosa infatti cambiò; e noi vediamo che fra le altre l'immunità del clero dai tributi pubblici, come era in quei primi secoli, in quest'ultimo, assecondandosi le mosse del secolo, furono dalla Chiesa lasciate levar via; ma quelle poche che si è riservate nel concordato 27 marzo 1841 sono il minimo di quanto la Chiesa può esigere dallo Stato: sicchè voler abolire anche queste è come un voler il sacerdozio cristiano non più degno di riguardi, è quasi uno sconoscerlo ed annientarlo civilmente, e soffocare intieramente nel cuore de' popoli quel senso di venerazione che la ragione naturale e specialmente la fede cristiana impongono per la sublime dignità delle persone consacrate a Dio col sacerdozio.

Siccardista. Chi ha mai di noi negato che si deve venerazione al sacerdote? non gli facciamo noi di cappello incontrandolo? non lasciamo noi licenza al popolo che con riverente festa accolga i parrochi ed i vescovi ne' loro ingressi? non puniamo noi di carcere o altrimenti que' che insultano gravemente gli ecclesiastici? Ma dove non possiamo distinguerlo dal popolo è nella amministrazione della giustizia, che è la cura precipua e il diritto inalienabile d'un buon governo; e quivi è necessario che tutti indistintamente e sacerdoti e cittadini siano eguali in faccia alla legge. Un sacerdote che ha commesso un delitto si è reso indegno de' favori che gli concesse la nazione e la legge; quindi perchè dovrà restare immune dalla pena, mentre anzi dovrebbe averla più grave in ragione del suo obbligo di vita più perfetta? or dunque potrà egli violare le leggi della società, e poi restare immune dalle pene che la società infligge ai trasgressori?

Canonista. Chi vi ha detto che l'ecclesiastico abbia ad andar impunito de' suoi misfatti? Gli era ciò forse stato guarantito dagli antichi privilegi e dall'ultimo concordato 27 settembre 1841? Tutt'altro. Egli anzi debb'essere punito; ma da que' tribunali e con que' modi che venerazione vuole. La giustizia in genere detta questo principio = *il reo sia punito* = ma non decide in concreto da qual tribunale. Ora qui era a vedersi nel

costituire cotal tribunale pel prete reo, di unire insieme i due dettami di ragione, l'uno: *punisci il reo*, e l'altro: *abbi riguardi e venerazione al sacerdote.* Ed ecco come fu conciliata la religione colla giustizia istituendosi un tribunale ecclesiastico (1). Al vescovo si diede l'ufficio di processare e punire l'ecclesiastico; e se il delitto era tale che interessava la società, il vescovo lo abbandonava al braccio secolare. S. Paolo stesso nella prima lettera a Timoteo ordina che le colpe del prete siano conosciute al tribunale del vescovo: *Adversus presbiterum noli accipere accusationem nisi duobus vel tribus testibus.* E quindi Costantino imperatore dicea ai vescovi: *Voi da nessuno potete essere giudicati, perchè siete riservati al giudizio della Chiesa e di Dio*; e soggiungeva: *Se vedessi un sacerdote cadere in flagrante delitto, lo coprirei colla stessa mia porpora, perchè il popolo nol sapesse.* Da lui quindi per il primo e da tutti gli altri imperatori e re cristiani, compreso lo stesso Teodorico goto ed ariano, fu sancita l'immunità fino a Carlo Magno, che spinse la riverenza verso le persone sacre a tal segno, che nei suoi capitolari ordinò che gli stessi affari tra secolari potessero essere giudicati dal vescovo (2). E quindi sull'esempio di quei magni imperatori, gli altri cristiani governi anche repubblicani che furono in Europa sino a noi, così stabilirono le leggi loro a favore dell'ecclesiastica immunità; amando meglio talvolta lasciare impunita qualche colpa ne' sacerdoti che esporre alla irriverenza del popolo il sacerdozio stesso. Questa era politica grande per allora, e molto più la debb'essere per questi tempi in cui i cattivi cotanto insolentiscono contro il clero; ora se è vero quel che voi dite, che il governo vuole insinuata colle sue leggi la riverenza al sacerdozio, e non ne lascia impunito il disprezzo, il governo si rende ridicolo ed incoerente quando dalla parte sua si mette esso per il primo ad avvilirlo pubbli-

(1) Uno de' privilegi che sia meno a carico della società, e singolarmente a quello che lo dà, si è di trattar la causa piuttosto in uno che in un altro tribunale. Così Montesquieu, Spirito delle leggi lib. 6, c. 1.

(2) Vedansi i codici Teodosiano, Giustinianeo ecc, e nel capitolo X lib. 12, c. 366 apud Baluz. dice Carlo Magno: « È nostro volere sia osservata la seguente sentenza « tratta dal libro XII del codice Teodosiano, e dal parere di tutti i fedeli nostri « chierici e laici sancita per legge perpetua: che chiunque avendo un processo... avrà « eletto a proprio giudice il vescovo, sia a questi immediatamente spedita la causa « non ostante l'opposizione della parte contraria, e quanto dal vescovo sarà deciso « venga eseguito. »

camente collo spogliarlo delle sue prerogative. Così sia dato, ma non concesso, per ora, giusto quel principio: *che il sacerdote che ha violate le leggi della società non deve andar immune dalle pene che la società (civile) infligge ai trasgressori.* Ma vi dirò colla comune de' Dottori: *Non tutti i grandi principii di politica riescono buoni in pratica.* È da prevedersi prudentemente quale effetto questi principii ridotti a legge produrranno nel popolo. Col popolo, tutte le volte la ragione non ha luogo, perchè il popolo non ragiona come loro signori senatori. Vedetelo nel giorno in cui s'intese dal popolo di Torino (s'intende il popolaccio) sortita la legge Siccardi: Che tumulti, che schiamazzi, che sacrilegii contro il clero non commise, sicchè vi dovette intervenire la forza pubblica per impedirli! Chi ha cagionati que' turbamenti contro la quiete pubblica della città? La legge Siccardi. Chi ha dato causa a cotali criminose ingiurie contro il ceto più illustre, più benemerito, più onesto de' cittadini qual'è l'ecclesiastico, se non la votazione di questa mal avventurata legge? Il magistrato che pone una legge la quale non appena pubblicata è già cagione di gravi disordini nel popolo, non s'avvede che questa, se per sorte fosse stata giusta in teoria, in pratica è perniciosa e cattiva? E nel giorno stesso in cui fu tratto prigione l'arcivescovo non dovette il tribunale di prima cognizione punir di carcere tre giovinotti per aver gridato: *giù la bottega — abbasso i preti — via l'arcivescovo!* Ma que' giovinotti forse si mostravano più coerenti che il magistrato che li puniva: non si dovea aspettare diversamente da loro che a mo' del popolo sempre buon logico in senso suo ragionar poteano così: se il magistrato umilia, disonora il clero e imprigiona un venerabilissimo arcivescovo, noi del popolo possiamo ben fare altrettanto e peggio. Aprano dunque gli occhi loro signori, e siano persuasi *che non tutti i principii di politica veri in teorica sono buoni in pratica* (1). La legge Siccardi che ora prescrive, che senza far motto al superiore ecclesiastico si può trarre una persona sacra, forse anche per le

(1) Per certi capitali delitti veniva dalla Chiesa, (come anche è convenuto nel suddetto concordato 1841,) il sacerdote colpevole con alcune strepitose formalità degradato, sconsacrato, e quasi rigettato come non più suo, qual membro infame, onde il popolo nell'atto che lo vedea abbandonato al braccio secolare lo considerasse quasi un reo profano non avente più nulla di sacro. Ma queste, la oggi si va dicendo, erano comiche rappresentazioni da non più ammettersi nel nostro secolo progressista. Erano quel che

vie pubbliche avvinta colla stessa catena e sullo stesso carro dell'assassino alla carcere, se non è atea, profana è assai, perchè di fronte offende il senso universale di riverenza e di speciale religioso compatimento che i popoli hanno per la sacra persona del sacerdote, sebben colpevole; ed il popolo fedele, che vede così trattato il suo sacerdote, detesterà quasi sacrilego quel giudice che, per fare un atto di giustizia contro un individuo ecclesiastico, commette un'altra grande ingiustizia, una pubblica irriverenza contro tutto il sempre venerando ordine sacerdotale.

Siccardista. Ma, signor abbate, il giudice che opera in nome della legge opera per un dovere non meno sacro, e sarebbe un' ingiustizia tacciarlo d' irreligioso e di profano.

Canonista. La questione nostra in grazia, signor mio, non è oggi intorno all'esecutore della legge, ma contro il legislatore che l' ha data.

Siccardista. Ed appunto in uno Stato costituzionale come il nostro, sarebbe una incoerenza nel legislatore lasciare che sopravvivano delle esenzioni e de' privilegi in altro degli ordini dello Stato, mentre articolo principale dello statuto è l'abolizione d'ogni privilegio, e l'eguaglianza d'ogni cittadino in faccia alla legge.

Canonista. È falso, signor mio, che la costituzione escluda ogni privilegio, ogni disuguaglianza in altro degli ordini dello Stato. Bisognerebbe cambiare il mondo e far nascere un diverso genere umano sulla terra. In tutti i tempi, in tutte le nazioni, quando si levò il partito popolare contro l'aristocrazia o la monarchia, si gridò sempre in Atene, in Sparta, in Roma, in Isvizzera, e adesso in Francia: *non più privilegi, non più nobiltà e titoli, non più ceti nè caste ecc.*, e sempre, sia nella monarchia, sia nella repubblica, restarono de' corpi privilegiati, dei nobili, de' titolati, degli esenti e via via; perchè l' ineguaglianza è il retaggio comune dell'umanità, e l'arbitrio dei privilegi è la prima forza del magistrato. (1) Lo stesso fu an-

volete, ma servivano a conservare nel popolo la venerazione pel sacerdozio. E non è una scena ridicola quella che ora rappresenta il governo Torinese che coll'una mano stringe la catena al suo venerando Pastore, e coll'altra chiude in carcere tre giovinetti perchè aveano commessa l' imprudenza di far eco alla nuova legge gridando: *Via l'arcivescovo?*

(1) Mario, sebben pagano, dicea: *la perfetta eguaglianza neppure nelle più perfette democrazie si può adottare.* Ferdinando Walter poi professore nell'università

che del vostro Piemonte (e non può essere altrimenti): anche dopo che vi è promulgata la Costituzione vi sono ancora, e vi devono essere, dei nobili, dei conti, de' marchesi, dei cavalieri di distinti ordini, con distinte prerogative, ancora delle compagnie privilegiate d'industria, di commercio, di strade come prima, quindi ancora delle ineguaglianze di diritti fra i cittadini in faccia alla legge. La milizia non è dessa un gran ordine di cittadini che ha privilegio e diritti diversi dagli altri? Non ha dessa tribunale a parte? e lo deve avere. E perchè non si dovrà considerare dalla legge quasi una milizia sacra, come lo è infatti, anche il clero, e lasciargli il suo tribunale proprio? Che contraddizione vi è in ciò alla costituzione? Dunque per rendere in tutto eguale l'ecclesiastico ne' diritti e ne' doveri al resto de' cittadini gli leverete anche il privilegio di essere esentuato dalla milizia? Questo glielo avete pur lasciato: e perchè non vi piacque anche lasciargli l'altro privilegio dal foro secolare? Dirò di più. Se il sacerdote ha da avere perfetta eguaglianza ne' diritti e ne' doveri come ogni altro cittadino secondo il 24.° articolo dello statuto, esso è ammissibile a qualunque *carica dello Stato sia civile che militare*: perchè esso mo' è escluso dal diritto di poter essere nel municipio, di fare il sindaco, di esercitare l'avvocatura, di aspirare al grado di capitano o generale nell'armata, mentre per la scienza e la onestà come qualunque altro cittadino potrebbe egregiamente disimpegnarne la carica? perchè ciò? Voi dite per la sua qualifica di sacerdote. Benissimo. Dunque la stessa può essere buona ragione ad altre esenzioni e privilegi. Ma a che ragionare per congetture, se lo stesso statuto costituzionale, che voi dite aver distrutte tutte le esenzioni e le immunità, stabilisce nuove immunità dove agli articoli 37, 45, 46 e 71 dice *che nessun senatore, nessun deputato può essere arrestato fuori che nel caso di flagrante delitto, nè per debiti senza consenso della Camera ecc., e sarà giudicato non da tribunali ordinarii, ma da una commissione ecc.* Queste in buon latino sono *eccezioni* ed *immunità* in favore di quegli uomini che a-

di Bonnà nel suo Manuale di diritto ecclesiastico di tutte le confessioni cristiane lib. IV cap. III insegna: *ove l'applicazione d'una legge generale non è più conciliabile col bene dell'universale e de' singoli, secondo le massime generali di giustizia debbonsi ammettere delle eccezioni. Ciò si effettua o in forma di privilegio, o in forma di dispensa ecc.*

vendo il mandato della nazione stanno al di sopra di tutti gli altri. Lodo l'eccezione della legge. Ma viva Dio, è da meno il sacerdozio cristiano che il mandato di Dio in terra! Voi rompete l'eguaglianza civile in favore de' senatori e de' deputati, costituendo di loro un corpo *eccezionale*: lasciate adunque *a majori* l'antichissima ineguaglianza civile a favore del Clero che per giure divino è il corpo *eccezionale* per eccellenza.

Siccardista. Mio caro signor abate, forse voi non mi avete capito. Il Governo nel cerchio de' suoi diritti fa da sè, e li esercita come estraneo alla religione. Esso apprende il prete come suo cittadino, e come tale lo apprende con pieno diritto proprio ed inalienabile, e quindi se è reo lo condanna e lo punisce. Chi può impedirgli l'esercizio di tal diritto?

Canonista. La religione, e per essa il suo magistrato che è la podestà ecclesiastica.

Siccardista. Vi ho detto, che nell'esercizio de' suoi diritti lo Stato si considera come estraneo alla religione.

Canonista. Allora, signori senatori, fate concellare quel 1.° articolo che è posto per fondamento dello statuto costituzionale: *che la religione cattolica romana è la sola religione dello Stato, e che il Re ed il Governo si obbligano a conservarla, proteggerla ecc.* Così potrete dire in vero che lo Stato è come estraneo alla religione, e che il Governo è protestante, turco, ateo, come volete, perchè allora la Chiesa non si darà per offesa se voi le rapite i suoi ministri per processarli ne' laici vostri tribunali.

Siccardista. Nè si può dar per offesa se un Governo cattolico esercita i suoi diritti civili, perchè la Chiesa rispetta i diritti di tutti e meglio quelli dello Stato.

Canonista. La Chiesa rispetta i diritti dello Stato, ma se è poi dallo Stato medesimo per mezzo de' pubblici statuti riconosciuta siccome principal fondamento ed essenziale fattore dello Stato, essa entra con quello Stato in diritti nuovi di essere rispettata, privilegiata, protetta; e quindi è forza che lo Stato per prestare cotali benefizii e comodi alla Chiesa dimetta dall'esercizio di alcuni de' suoi diritti per favorirla.

Essa esige che lo Stato in certo modo secondo l'espressione di S. Gregorio Magno (1) concorra quasi famiglio (servo) ad aiu-

(1) S. Gregorio Magno papa lib. 2 epist. 62 all' Imperatore Maurizio scrive: « *Potestatem sibi cœlitus datam esse super omnes homines, ut cœlorum via largius pateat ut terrestre regnum cœlesti regno famuletur.* »

tarla e cooperare seco lei alla salute eterna del popolo cristiano che è il vero ed unico bene della umana società. Se pur si vuol credere col 1.° articolo del catechismo cristiano che l'uomo è messo al mondo, non già solo per lavorare, per coltivare, per commerciare, per navigare, per militare, ma *per conoscere e servire e amar Dio in questa vita, e poi andar a goderlo per sempre nell'altra.* Donde viene questo inevitabile dilemma. O voi, Stato, riconoscete la religione cattolica come primo bisogno del vostro popolo e parte non estranea ma essenziale, concreta e immedesimata nella costituzione della nazione medesima, a sensi del 1.° articolo dello statuto; ed allora dovete riceverla come Ella è nelle sue prerogative sia di divina come di ecclesiastica instituzione, tale quale essa madre e signora pretende di sussistere in mezzo a popoli e figli cattolici e sotto governi cattolici: o voi invece volete la religione cattolica come il primo appoggio del vostro Stato, e insieme contraddite alle sue prerogative ed avversate alle sue leggi che stabiliscono le immunità del suo clero ne' paesi cattolici; e voi la volete e non la volete: la volete cioè nella parola astrattamente, e poi quando viene il buono di riconoscerla nel fatto obbedendo alle sue leggi e assecondando i salutari disegni della Divina sua autorità, vi mettete in faccia a Lei come se vi fosse estranea, come farebbe un Governo protestante, e distruggete il 1.° articolo del vostro statuto costituzionale che dichiara essere la religione cattolica la sola religione dello Stato. Sfido tutti i vostri signori senatori a svincolarvi da questo argomento.

Siccardista. Col riconoscere dunque noi la religione cattolica come sola dominante nello Stato, perderemmo altro dei diritti civili dello Stato medesimo?

Canonista. Ne perdereste alcuni (se pure si può dir perdere ciò che in riguardo alla religione ed al bene vero ed unico del popolo si deferisce alla Chiesa), ma ne guadagnerete degli altri. O per parlare più esattamente, sospenderete l'esercizio di alcuni de' vostri diritti civili a favor della Chiesa, nell'atto stesso che la Chiesa farà a voi concessione dell'esercizio di altri de' suoi diritti, per il bene dello Stato. « *Il regno ed il Sacerdozio,* dice S. Ivone di Chartres, *ne' paesi cristiani si danno a vicenda la mano; e così ottimamente si governa lo Stato e*

fiorisce, e la Chiesa si santifica e si feconda. » Per questo addivennero sovente le due podestà in concordati dove a vicenda graziandosi di concessioni, formulavano nelle cose di mista materia ciò che per le circostanze de' tempi e de' luoghi tornava più di utile e comodo dello Stato e della religione: come furono i concordati stipulati tra la Santa Sede ed i re di Sardegna negli anni 1727, 1741, 1823 e l'ultimo del 1841, quali atti internazionali sulla fede pubblica del diritto delle genti devonsi inviolabilmente dai due supremi poteri osservare.

Siccardista. Ma adesso che il governo è costituzionale quei concordati più non tengono. Quello che i re antecessori han dato e concesso quando erano monarchi assoluti, or la nazione diventata solidaria col re ne' diritti sovrani non più intende di ratificare e di concedere. Chi ha potuto dare può anche ritogliere; se ritoglie fa uso del poter suo, e non merita redarguizione.

Canonista. Piano, piano, signor mio: chi ha dato in un tempo può togliere in un altro, quando la cosa fosse stata accordata per *precario* o con patto di revocabilità ad *nutum*; quando il favore dato o il privilegio concesso fosse stato temporario e non avesse in suo favore la prescrizione legale; quando infine non fosse stata *contrattuale* la concessione, cioè sanzionata da convenzioni o concordati con reciproci onori e vantaggi. Ma i privilegi o, come volete, (1) i favori concessi al clero piemontese dal poter civile non lo furono per *precario*, nè colla condizione di *revocabilità* nè di breve durata, ma usufruiti per lo spazio ultra legale di quindici secoli, e inoltre ripetutamente sanciti e garantiti con contratti bilaterali sulla fede pubblica delle due supreme potestà firmatarie del concordato 27 settembre 1841; dunque il gius pubblico delle nazioni vuole restino fermi ed immutabili fino a tanto almeno che colla adesione della suprema autorità ecclesiastica non siano aboliti. Voi dite coll'essersi mutata la forma del governo già assoluto in costituzionale cadono le obbligazioni dei concordati sulla coscienza delle nazioni. Tutt'altro, signor mio. Perchè colla costituzione si sono mutate le condizioni dei sudditi verso del

(1) Si da per ipotesi qui solamente che le immunità siano una liberalità de' principi, dovendosi ritenere colla comune de' Canonisti come la prima emanazione del diritto naturale e divino.

loro principe, ma non dello Stato verso le altre potenze. È il re, che ha diviso col popol suo i proprii diritti sovrani con quelle restrizioni e azioni, o diremmo, con quelle attività e passività e servitù onde esso era legato nell'atto della costituzione stessa: più in là dunque di quanto potea il re non può ora la nazione sul punto dei trattati convenuti colle altre potenze. Potrà ora la nazione richiamare i diritti sovrani ceduti con diplomi dai re antecessori a favore della Svizzera su alcuni paesi della Savoja? Così non potrà rivocare i favori concessi alla Chiesa per mezzo dei concordati, perchè, come dicea or ora il celebre Berryer nell'assemblea di Francia nella questione dei Parrochi; « *Non tocca a noi modificare i concordati, perchè noi non possiamo modificare ciò che non appartiene a noi soli, non possiamo noi soli modificare il contratto stretto fra due poteri, il poter temporale e il poter spirituale.* » Se ora è lecito al poter civile stracciare la Carta del concordato, lo sarà anche al Papa rispondere: « *Signor Stato, non mi farete più la nomina dei vescovi. Voi dite che sapete fare da voi; anch' io so fare da me i miei vescovi.* » Sia come si voglia, il Pontefice Romano è più che l' Inghilterra e la Francia e qualunque altra potenza del mondo; egli è principe d'uno Stato, e capo della Religione; egli comanda a duecento milioni di cattolici; egli, secondo la sentenza di Napoleone stesso, va trattato come se comandasse un'armata di duecento mila combattenti; egli è dunque senza confronto una grandezza, una Maestà, una potenza maggiore che il governo del Piemonte; dunque tutta deve quel governo la fedeltà, l'esattezza ai trattati che ha con Esso stipulati. Ora se rompere un trattato stipulato con una potenza anche di minor ordine è una ingiustizia, una violenza, un caso di guerra; violare un trattato stipulato col Capo della religione cattolica, è una sacrilega temerità, uno immenso scandalo all'orbe cattolico, un caso di scisma. E quindi non potendo più stare il 1.° articolo dello statuto costituzionale, dovreste cambiarlo in queste parole: *La religione scismatica siccardista è la sola dello Stato Sardo.*

Siccardista. Ma quanti altri Stati Cattolici hanno soppresse queste immunità; eppure non è in que' paesi, e segnatamente nella Francia, meno rispettato il Clero nè riputati meno riverenti verso la Chiesa que' governi. L'Austria stessa non le ha già da più di sessanta anni abolite in tutti i suoi Stati?

Canonista. Se in que' paesi cattolici furono abolite le immunità per la forza del potere senza il consenso della Chiesa, la forza è forza, e non *fa diritto*. *Adducere*, quindi, *inconveniens non est solvere argumentum*. Se que' governi hanno così adoperato peccarono contro la giustizia e la religione, nè per questo acquistarono alcun diritto, perchè il diritto della giudiziaria podestà e dell'immunità resta sempre nella Chiesa, e solo non è tratto in esercizio perchè ne è impedito dalla forza maggiore del poter civile. Nella Francia poi, se sono abolite forse per l'effetto del concordato 1802 tra Napoleone e Pio VII, meno si potrebbero rivendicare contro un governo che ha dichiarato che la Religione cattolica non è già la Religione dello Stato come in Piemonte, ma quella della pluralità de' Francesi. Io poi convengo con voi che quel clero è santo e venerando assai: ma lo divenne forse perchè ha perdute le antiche sue immunità? Se lo fosse, io dirò: tutti i primi Pontefici divennero martiri a cagione de' persecutori; dunque fatevi voi persecutore, che avrete di nuovo nei Sacerdoti e ne' Pontefici tanti martiri. È perchè nella Religione Cristiana v'è tanta vigoria di doni celesti e di grazie interne a produrre la santità, che anche senza gli amminicoli esterni e i favori de' Principi temporali i suoi ministri possono sussistere e santificarsi. Guai però a chi li tocca anche quegli esterni conforti! Voi parlate dell'Austria. Giuseppe II infatti fu il primo che osò recare questa piaga alla Chiesa: egli ha dovuto cacciare in esilio vescovi ed arcivescovi, come quel di Gorizia, trarre al carcere, quel di Aversa, di Strigonia, e fin l'istesso principe della Chiesa arcivescovo Frankemberg cardinale di Malines: ma quali turbamenti a' suoi popoli, qual perdita di stati, e quanto gravi pentimenti costarono a lui stesso le sue violenze contro la Chiesa! (1) Quando voi, signori governatori del Piemonte, avrete cacciati due terzi de' vescovi dello Stato nella carcere, e l'altro terzo forse anche sul patibolo, potrà darsi che la Chiesa sen taccia, e per non veder più a lungo pericolare la salute de' popoli innocenti e fedeli, si rassegni a sopportare l'ingiusta spogliazione de' suoi privilegi. Ma con tai mezzi di violenza e

(1) L'epigrafe che lo stesso Giuseppe II dettò pel suo sepolcro è questa. = Qui giace Giuseppe II che fu sventurato in tutte le sue imprese.

di sangue avrete voi acquistato un diritto sopra la Chiesa? Quanto strappa l'assassino col coltello alla gola del viandante è forse un acquisto? No; la Chiesa sempre protesterà contro la violenza che le fu fatta, come per lo spazio di settanta anni ha sempre protestato contro il governo stesso dell'Austria, infine che la giustizia e la clemenza del giovine imperatore Francesco Giuseppe si provò ora a medicare in qualche modo la ferita cagionata alla Chiesa da' suoi antecessori. Se voi accennate Stati cattolici che non conoscono più immunità per il Clero, io vi accennerò Stati eterodossi, come l'Inghilterra, la Russia e la Turchia stessa infedele; e vi mostrerò che al clero anglicano tuttora è conservata l'antica immunità che gli venne dal diritto cattolico romano; al clero greco-russo parimenti la istessa immunità di non essere giudicato pe' suoi reati che dal vescovo e dal Sinodo; e al clero cattolico-armeno di Costantinopoli concessa la stessa prerogativa dal Sultano Mahumud nel suo famoso firmano al Patriarca Maslum pubblicato l'ultimo anno del suo impero da tutti i fogli d'Europa. Non appellate dunque ai fatti men retti di alcuni governi, ma piuttosto alle belle azioni di quegli altri governi che tolsero a difendere e proteggere le immunità della Chiesa e le sue libertà: questi si devono lodare e recare ad esempio.

Siccardista. Ma ai ministri della Chiesa torna più utile non avere più il Foro ecclesiastico che averlo, anche perchè il clero non s'imbarazzi di liti e di processi che, condotti con forme imperfette e talvolta guastati da raccomandazioni e prevenzioni, rendono inesatta l'amministrazione della giustizia. Onde è che la maggior parte stessa del clero si lamentava ognora dei giudizi del tribunale ecclesiastico, ed ora gode assai che sia sortita questa legge pel beneficio comune che ne aspettano.

Canonista. Oh questa poi è bellissima, che a voi che siete il ladro e mi spogliate si competa giudicare se il mio che mi togliete mi sia piuttosto di utile che di danno. Io vi spoglierò in bell'inverno del mantello e vi lascierò anche in camicia, e voi vi dovrete dar per contento perchè nella mente mia è l'opinione che ciò torna utile alla vostra pelle. Lo stesso fa colla Chiesa il signor Siccardi, e pare che dica: ho proposto al Papa ed ai vescovi di levare al clero piemontese quella veste imbarazzante delle immunità per il miglior bene della religione.

Ma i vescovi e il Papa non se la intendono di ciò che torna più utile alla Chiesa; quindi io per l'amore che le porto, conoscendone meglio di loro il vero suo utile, ho dovuto vincere la sciocca loro risistenza e spogliarneli. La sarebbe bella bellissima, Signor mio caro, che da qui innanzi non toccasse più alla Chiesa conoscere quello che le torna ad utile, ma al Ministero secolare! Inoltre come fate Voi a dire che il clero non s'intende di procedura, di forme esatte ad amministrar la giustizia! Si vede che poco sanno que' del Ministero nella storia della Giurisprudenza. Chi ha dettate le prime formole d'inquisizione, di esami, di probatorii, di sentenze, di appelli? fu la Chiesa nel suo jus canonico, che indi restò fuso nel jus comune e tenne luogo di legge universale ne' passati tempi in Francia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra e fino nelle Russie. Se in qualche punto le forme canoniche fossero anche imperfette, e le vostre sono perfettissime! vi ha cosa umana che non abbia imperfezioni? I vescovi forse amministreranno male talvolta la giustizia per riguardi, per raccomandazioni; e i vostri giudici sono tutti come que' dell'areopago sordi e ciechi e senza passioni da non poter mai essere corrotti? Se la probità, la scienza, la prudenza sono le doti essenziali d'un bravo giudice, sta la presunzione certamente che queste più presto s'incontrino in un vescovo che in un giudice secolare. Se vi avrà nel giudice ecclesiastico più sovente maggior clemenza che nel secolare, ciò non è un difetto, se si consideri che il vescovo è immagine di quel Divino che assolvette l'adultera, e che, secondo il Profeta, *la canna infranta per via non avrebbe d'avantaggio schiacciata*. Quando mi dite infine che molti dei preti stessi si lagnano del tribunale ecclesiastico, vorrei che badaste bene quali siano cotai preti. Saran di quelli che per la scorretta loro vita processati e puniti dalla Curia del loro vescovo, come è il solito de' rei, grideranno all'ingiustizia contro il tribunale che gli ha condannati; saran di quelli che indocili ognora alla disciplina della Chiesa e facilmente recidivi in quelle colpe che s'oppongono alla più sacra delle obbligazioni dell'ecclesiastico, la castità, si sperano di trovar per lo innanzi in ciò molto meno rigorosi i tribunali civili che non quello del loro vescovo. Cessate dunque una volta questa impudente menzogna, che la maggior parte del clero applaudisca alla nuova

legge. I vescovi del regno tutti che sono gli unici rappresentanti e l'organo legittimo dei sensi del clero sardo, hanno tanto gridato in contrario, che ancora risuonano le pareti delle camere de' severi e franchi loro riclami.

Siccardista. Noi abbiamo però il suffragio del popolo che con feste e luminarie ringrazia il ministero del beneficio che colla nuova legge ha apportato alla nazione.

Canonista. Che cosa sa egli il popolo di quello che avete voi fatto nelle vostre camere? Che beneficii si guadagna esso il popolo dalla soppressione di queste immunità del clero? Che importa al popolo, o meglio che vantaggio a lui ne viene se il prete che ha commessa una colpa sia stato piuttosto recluso nella carcere del vescovo o nella torre della città? Se esso è affamato gli batteranno meno l'anche? se non ha trovato prima lavoro, lo troverà poi che i suoi sacerdoti vanno con lui in prigione? « *E quando il sacerdote,* dicea Maury alla sanguinaria assemblea francese, *sarà appeso al lampione vi vedrete voi più chiaro?* » Sono poi tanti e sì frequenti i delitti dei preti da temere della sicurezza dello Stato se il poter civile non interviene a punirli? Se dagli elenchi dei detenuti nelle carceri criminali del regno Lombardo-Veneto risultano appena dai 5 ai 10 i sacerdoti condannati, sarà questo pel regno Sardo (di poco superiore al Lombardo-Veneto in popolazione) un numero sì allarmante di rei da trepidarne lo Stato quando il governo continui a lasciargli nelle carceri de' vescovi e non gli trascina nelle proprie? o fa d'uopo credere che questo Stato è sì debole che d'ora innanzi temer debba fin delle foglie che cadranno dagli alberi, o che il suo governo è sì futile ed inavveduto da metter in non cale cento altre bisogne e pericoli della nazione per occuparsi d'inezie, e occuparsene sotto l'aspetto d'*urgenza?*

Siccardista. Ad ogni modo, vogliam supporre che la legge Siccardi fosse anche lesiva del concordato; la legge intanto è sancita, e non s'appartiene a voi giudicare della sua bontà, ma ubbidire; voi per il primo, foste anche arcivescovo. Se il governo ha infranto il concordato, il governo è responsale verso la Santa Sede; penserà, se avrà ecceduto, a ottenere in seguito le occorrenti sanatorie. Che c'entra un semplice suddito, sebben arcivescovo, di farsi malevadore dei diritti della Santa

Sede contro il suo governo? Egli ubbidisca alla legge emanata dal leggittimo potere che non tocca la fede, ma riguarda una materia meramente temporale e ne sarà sempre scusato in faccia a Dio ed agli uomini. Consideri invece dall'altro lato i mali che si è tirati addosso colla sua disobbedienza, i pericoli, gli scandali, i tumulti a sua cagione suscitati nel popolo, e altri maggiori danni che avrà a soffrire in seguito! e qui ha ben, se vuole, da prendersene aggravio per la coscienza.

Canonista. Vi compatisco miei cari signori, perchè voi non sapete che cosa sia un vescovo cattolico, da pensare che egli abbia a rinunciare ai diritti della sua chiesa, e mancare ai proprii doveri per pericoli e danni che gli potessero soprastare. Il vescovo assumendo la sua dignità per ordine stesso del poter civile; notate bene queste parole: *per ordine stesso del poter civile,* 1.° ha giurato nelle più solenni di forme rispettare e far rispettare l'autorità e i decreti del Romano Pontefice, di difendere le libertà e gli stessi temporali possessi della sua Chiesa. 2.° Si è obbligato a conservare la disciplina ecclesiastica vigente nella sua diocesi in forza de' canoni diocesani e provinciali, e segnatamente dei canoni universali della Chiesa, e ciò più efficacemente anche nelle vie civili ed esterne, o, come dicono i canoni, *implorando l'ajuto del braccio secolare* quando la religione cattolica fosse la legge fondamentale dello Stato in cui è vescovo. E nel caso che il principe o i governatori cattolici dello Stato, in luogo di prestare il loro braccio potente per mantenere la ecclesiastica disciplina, fossero i primi a violarla, ed a commettere un peccato gravissimo a danno della loro propria salute e de' sudditi, allora il vescovo in 3.° luogo è tenuto, qual buon pastore e qual padre spirituale del principe stesso e de' governatori che gli sono pecorelle e figliuoli in Gesù Cristo, per la loro salute, secondo il precetto dell'Apostolo, a correggerli, a esortarli, a scongiurarli; e, se le vie dolci non bastano, talvolta ancora ad ammonirli seriamente con ogni insistenza e pazienza, e con ogni genere di dottrina. (1) E se la privata ammonizione non bastasse, e il loro peccato si facesse pubblico, con danno e scandalo del popolo fedele, allora il vescovo è tenuto, per altro precetto dell'Apostolo, a dare pubblica correzione a chi in pubblico pecca, e, secondo il Profeta: *a*

(1) Epist. ad Timoth.

mostrar la sua faccia più dura che la loro;.. e ad alzare quasi tromba, più forte che può, contro loro la sua voce. Egli deve, come più presto può, indebolire, annullare l'effetto delle perverse loro opere, impedire l'esito delle sacrileghe loro imprese, e, come padre amoroso, sempre fidente del ravvedimento de' traviati suoi figli, quasi contro loro voglia stessa, trarli dal precipizio delle scomuniche in cui vanno a innabissarsi. Se altrimenti adoperasse coi cattolici ministri del suo governo il vescovo cattolico, egli non più vescovo sarebbe, ma traditore de' suoi figli ma complice della strage delle sue pecorelle, ma cooperatore del rovescio della ecclesiastica disciplina, ma ribelle al suo capo, infedele a' suoi giuramenti; sarebbe insomma un vescovo che non ha fede nella sua dignità, e più presto lupo che custode della sua greggia. (1) Questi sono gli uflici del vescovo cattolico, se mai li conoscete, e se a guisa de' governatori degli Stati protestanti non credete che i ministri della religione debbano essere gli adulatori, gli schiavi, e i satelliti più vili del governo, come sono appunto i mercenari loro falsi pastori. Ora dunque degnamente ha operato l'arcivescovo Franzoni se, in conformità ai suddetti officii del vescovo cattolico, ha protestato contro la nuova legge offensiva de' diritti della sua Chiesa, se ha cercato di impedirne gli effetti, di richiamarne dall'errore i ministri, mostrando la sua faccia più forte che la loro, mandando norme di condotta al suo clero, se infine, per esser fedele al giuramento d'obbedienza al Pontefice, che col consenso dello stesso poter civile ha pronunciato, ha richiesto tempo di ottenere l'apostolica licenza prima di presentarsi all'incompetente tribunale laico che l'avea citato. Esso, l'arcivescovo, per il primo dovea dar l'esempio a' suoi sacerdoti, che quando si tratta di adempire a doveri, nè le catene, nè i manigoldi nè la morte stessa devon metter isgomento giammai.

(1) Giovanni vescovo di Saresbery coetaneo di S. Tommaso da Cantuaria per giustificarlo così scrive al cardinale Alberto. = *Quel vescovo che veggendo cotesta perfida usurpazione tentata dal principe sui diritti della Chiesa si tacesse e dissimulasse, non vescovo io lo chiamerei, ma eretico e precursore dell'Anticristo. Grida,* dice lo Spirito Santo, *nè cessare come tromba di alzare la tua voce, ed annunziare al mio popolo le sue sceleratezze.* E l'Apostolo: *argue, obsecra, increpa... Ed oserà un omicciatolo* (per noi sarebbe Siccardi) *far da maestro al sacerdote, e consigliarlo che si taccia e dissimuli i torti che si fanno alla Chiesa ed a Cristo, quasi che permettendosi il male ne abbia a sortir del bene?... l'arca del Signore fu allora tratta in ischiarità quando il sacerdote volle usare più la mansuetudine di padre, che la severità di pontefice.*

Voi diceste: il signor Franzoni come vescovo e suddito non deve entrare a giudicare se il suo governo ha infranto il concordato. Ed io vi dico che v'entra nel modo il più importante, e per l'interesse proprio, e come quegli che n'avea il mandato dell'esecuzione e dal governo e dal Papa. Ora s'egli, l'Arcivescovo, ha da dismettere l'esecuzione del concordato, deve esserne sciolto da ambedue le podestà che l'hanno incaricato. Ma nel caso non era che il potere civile finora che non volea più l'esecuzione del concordato, quando dall'altra parte la Santa Sede, e per mezzo della Nota del prosegretario Antonelli, e per il richiamo del Nunzio apostolico dalla corte, dichiarava che il concordato ancora tiene; dunque l'atto contrario del governo regio è nullo, e quindi resta ancora piena nei vescovi l'obbligazione dell'esecuzione del concordato medesimo. (1) Non è dunque che l'Arcivescovo disobbedisca alla podestà civile: è che riconoscendo nulla di sua natura la nuova legge, ne' modi più prudenti che può procaccia di evadersene. Siccome poi la sola Chiesa, non il poter civile, può essere maestra e consigliera secura delle coscienze cristiane nei casi di collisione della legge ecclesiastica colla civile, per scampare dalla colpa in faccia al Signore; così l'Arcivescovo se si fosse mai un momento trovato in qualche perplessità, dovea più presto credere alle indicazioni del Cardinale prosegretario e del Nunzio, che sono gli organi delle decisioni del Sommo Pontefice, che al laico Siccardi.

Ma osservate infine, signor mio, che con la nuova legge non è una sola legge ecclesiastica che si abolisce, ma vien presa direttamente a spregio la stessa autorità della Chiesa e del suo pontefice; quindi secondo i principii della sana morale che le leggi positive ecclesiastiche, sebbene in genere non obblighino *cum gravi periculo*, pure se si aggiunge il disprezzo della legge e della autorità che l'ha emessa, l'osservanza della legge positiva involve la professione del dogma, e quindi *anche con pericolo di morte* è obbligatoria, e fino alla morte. Così la legge

(1) Se due compadroni di un fondo mi avessero rilasciato il mandato irrevocabile di fabbricarvi una casa per mio bisogno, e quando fossi a metà dell'impresa uno di essi con atti contrari e colla revoca del mandato m'impedisse di continuare: quegli atti e quella revoca non sarebbero già nulli? non avrei io diritto, e dalla parte dell'altro compadrone l'obbligo di continuare nella fabbrica?

di Mosè che vietava mangiar carne porcina, non obbligava *cum gravi incommodo et mortis periculo* l'israelita: ma quando il vecchio sacerdote Eleazaro s'accorse che dai Gentili si volea costringervelo in dispregio della legge stessa e del divino legislatore, gridava: *Non io di tanta macchia coprirò l'onore della mia vecchiaia!... ma piuttosto per dare esempio ai più giovani come si debbano queste gravissime e santissime leggi difendere, vado incontro alla morte.* Macab. II, c. 6. Altrettanto or parimenti dovea fare per l'onor della sua canizie e della sua fede l'arcivescovo Franzoni, or che vedea non la legge ecclesiastica delle immunità isolatamente offendersi dal ministero, ma insieme spargersi la diffidenza contro il clero, spregiarsi l'autorità stessa del Romano Pontefice col volerla in questo affare considerare come nulla ed incompetente, e per colmo vietarsi fino che alcun incaricato fosse spedito a far nuove trattative: dunque il caso per la coscienza dell'arcivescovo Franzoni cambiava essenzialmente d'aspetto, e diventava precisamente quello di Eleazaro; si volea la disobbedienza di una legge positiva della Chiesa in disprezzo della stessa suprema podestà della Chiesa. Questo è il momento più importante e glorioso pei sacerdoti e pei vescovi del Piemonte, mostrare come fino alla morte son forti a rispettare i decreti e asserire il dogma dell'autorità suprema del Pontefice nella Chiesa. Non andate poi a dire che i disordini e i tumulti scandalosi che or succedono in Piemonte sono da imputarsi all'arcivescovo Franzoni. Voi che siete gli autori della fatal legge, voi siete che volendo la causa ne volete anche gli effetti. I vescovi tacendo e dissimulando avrebber forse preveduti pel momento meno mali, ma il tacer pel momento era male, dunque *non sunt facienda mala ut eveniant bona.* Dio nella sua sapienza forse in avvenire caverà del bene anche da questi mali, e volle intanto che rifulgesse al mondo un esempio di fortezza invincibile in que' sacerdoti che in questi tempi si giudicano quasi la feccia più vile e più codarda.

Siccardista. Ma intanto si prendono le loro vendette col dichiararci incorsi nelle scomuniche della Chiesa: noi invece in questo affare siam sicuri di non poterle incorrere; perchè la pena siegue la colpa, e colpa in noi non è se ci dipartiamo dai principii nostri che noi crediamo giusti. Per questo minaccia-

teci pure finchè volete di scomuniche, non non le temiamo.

Canonista. Qui, signor mio caro, c'è petizione di principio. *La scomunica non ci coglie perchè in questo affare delle immunità non abbiam colpa, essendo giusta la massima dalla quale ci dipartiamo*. Ma di grazia: l'avete voi provato chiaramente che codesta massima è giusta? Qui finora fu la questione. E se fosse anche dubbia l'ingiustizia della vostra massima, il vostro tentativo di tôrre un diritto anche dubbio alla Chiesa è già una colpa; quindi le sue pene vi ponno essere inflitte giustamente ed effettivamente. È la Chiesa che dà la scomunica, quindi essa sola che ha diritto di distinguere e definire le colpe che se la meritano. La scômunica non si appicca a chi non teme di averla meritata! Bugia orrenda! Anche i nostri progenitori, dietro la suggestione del serpente, non si credeano col mangiar del vietato frutto di meritarsi la morte: *nequaquam moriemini*. Ecco queste stesse parole ripetersi ai timorosi dai siccardiani: non incontrerete la scomunica. *Se io vuoterò fuori dalla navicella di Pietro la vostra repubblica*, dicea una volta Pio VI all'ambasciatore di Venezia per simile contestazione *chi la salverà dal naufragio?* Se il Papa vi ha, come ramo infetto, reciso dall'albero della Chiesa, voi lo sarete davvero; a meno che voi per essere siccardista, a differenza di tutti gli altri fedeli, non aveste il privilegio o l'immunità di non sentire le conseguenze delle scomuniche di santa Chiesa. La cosa allora poi non sarebbe coerente coi vostri principii, che tutti devon essere in faccia alla podestà soggetti alle stesse pene se sono rei delle stesse colpe.

Siccardista. Ma il Papa finora non l'ha pronunciata questa scomunica, nè sarà per pronunciarla giammai contro i ministri e contro il re di questa nostra nazione, perchè il Papa sarà ben più moderato e circospetto nelle sue misure, che non il nostro arcivescovo e gli altri fanatici della fazione.

Canonista. Non occorre, signor mio, che il Papa ne fabbrichi una apposta; essa è già decretata, come dicono, *a jure*, da incorrersi coll'issofatto dai decreti de' Concilii, e specialmente dal Tridentino al cap. XX, sess. XXV; anzi giacchè ho per le mani questo famoso decreto del Tridentino sulle *immunità* della Chiesa, permettetemi che, quasi a riepilogo di tutto quanto vi ho detto finora, ve lo reciti in sunto, e vi faccia so-

pra una importante riflessione, e finisca. Il Decreto così dice: « *Desiderando il santo Concilio che la disciplina ecclesiastica abbia in perpetuo a conservarsi intatta nel popolo fedele... dà forte avviso a tutti i principi, sovrani, regi, imperatori cristiani, che facendosi imitatori degli ottimi e religiosi antecessori loro come protettori della Chiesa... tengano sempre salva a favore delle persone ecclesiastiche quella* immunità *che* per divina ordinazione *fu dai canoni loro accordata... nè mai siano per tollerare che alcuno de' loro baroni, conti e governatori, magistrati e ministri in qualche modo mai tentino di restringerla o di abolirla ecc.* Ora ditemi, signor mio, che massima suppone questo decreto? Suppone esser massima e dottrina del sacro Concilio che *le immunità ecclesiastiche* sono d'utilità al popolo fedele, perchè, se non direttamente, almeno indirettamente vengono dalla stessa provvida volontà di Dio: *immunitatem divina ordinatione et canonicis sanctionibus constitutam.* Or dunque nell'affare nostro, a chi più si dovrà credere? alla Chiesa universale maestra infallibile della verità che esprime ne' suoi decreti la massima sociale, esser di vantaggio ai popoli cristiani l'immunità del clero, od al ministro della Camera di Torino che opina il contrario? Non è questa una assurdità che una istituzione utile alla religione ed alla pietà de' popoli, sia poi di danno alla loro vita civile? Potrà forse Dio autore della società civile e cristiana contraddirsi? Dio nello stesso momento che inspirerà alla sua Chiesa l'istinto di tener salde le sue immunità pel bene del popolo, inspirerà al poter civile di abolirle pel bene del popolo stesso? Or dunque conchiudo. Fin da principio mi avea proposto di provarvi, che l'abolizione delle immunità ecclesiastiche non era di quella utilità alla nazione che vantava la legge Siccardi: a provar ciò io vi avea premesso che non vi voleano gran fatto ragioni, perchè l'immunità era nel possesso, e la legge dell'abolizione volendo sorger nuova a distruggere, dovea avere i più forti dati di utilità nazionale per costituirsi, altrimenti era ingiusta. *Atqui*: io finora per lo meno ho rivocato in dubbio che l'abolizione delle immunità ecclesiastiche sia d'utilità alla nazione, dunque ho raggiunto il mio scopo, ed esco fuori del mio arringo, ripetendovi fino alla nausea la tesi primitiva: *che la legge Siccardi che abolisce le ecclesiastiche immunità è ingiusta perchè di nessun*

certo vantaggio alla prosperità politica, e di grave ed assoluto danno alla religione del popolo piemontese, ed a violazione di patti solennemente sanciti (1).

CONCLUSIONE

Dalle premesse consegue:

I.° Che l'arcivescovo Franzoni fece benissimo, come l'antico arcivescovo di Cantuaria, a resistere e protestare contro la nuova legge lesiva de' diritti della Chiesa.

II.° Che adoperò degnamente quando, sull'esempio di quel santo martire, citato al tribunal civile, senza la licenza pontificia non si fe' lecito comparirvi, per non dar indizio che col fatto sancisse il valore della legge nuova, e si scostasse dall'esecuzione del concordato che la Chiesa e lo Stato hanno a lui demandata.

Ciò tutto non è perchè, secondo l'espressione di S. Basilio, *i vescovi cristiani non sappiano ubbidire alle ordinazioni del governo, ma perchè temono che ubbidendo a queste disobbediscano a quelle di Dio.*

Or ne resta in ultimo a parlare della prigionia del Prelato,

(1) Il danno della religione e la demoralizzazione del popolo è certa conseguenza di questa legge. *Che mal stanno attendendo,* dicea S. Agostino, *i tristi se non che di udire alcun fallo del vescovo, del prete, del monaco per pubblicarlo ... affinchè tutti gli ecclesiastici si abbiano rei egualmente?* Prima in Piemonte si oltraggiarono i sacerdoti, i religiosi, ed i vescovi, in seguito il Papa, la Chiesa i suoi riti, i suoi sacramenti, si derise la pietà cristiana, si bestemmiarono i dommi. Ivi i Cardinali e il Papa disegnati in caricature, e in abiti sacri tratti a dileggio sulle scene; ivi il saluto di moda pel prete è questo *viva Siccardi*. In Piemonte la fede è scaduta assai; il digiuno e le astinenze della Chiesa pubblicamente si violano; ivi menomarsi ognora il numero di que' che si accostano alla mensa pasquale, e moltiplicarsi invece gli attentati sacrileghi (rarissimi ne' tempi passati) di chi non paventa stender la mano a saccheggiare i templi, e trarne G. C. in sacramento! ... Si lavora pubblicamente di festa *et quidem* alla costruzione di teatri. Si fa alleanza cogli Inglesi, e quasi si era per ceder loro una Chiesa in Torino come centro della Biblica società a protestantizzare l'Italia. I giornali del Piemonte poi sono la feccia d'ogni più brutta stampa. S'insegna in quelli che non vi è più inferno, che il Dio dell'uomo è la sua ragione e la libertà ecc. sicchè l'arcivescovo di Chamberì in un suo reclamo al Senato contro il giornalismo asseriva: *ho letto nella mia gioventù i giornali del* 93, 94, 95 *della Francia rivoluzionaria, essi non erano così ributtanti nelle materie di religione come molti de' nostri*. E non è già diventata la nazion piemontese *l'obbrobrio delle altre nazioni,* dove la santa religione pare che sia in punto di prendersi il bastone viatorio e lasciarla per abitare altrove?

e della sorte che sarà per toccare ai ministri civili che tolsero a perseguitarlo.

Un vescovo cattolico in prigione per la causa della Chiesa, è un nuovo testimonio della verità della nostra religione, è una delle più belle glorie del clero cattolico in questi tempi. Paolo il grande apostolo non sapea darsi altro titolo più onorevole nelle sue lettere che questo: *Paolo prigioniero di Cristo.* « *Benchè lo rendessero illustre,* dice il Grisostomo, *altre molte sue qualità: l'esser stato rapito fino al terzo cielo, e aver udite cose inenarrabili, l'aver guariti infermi, l'aver cessate le tempeste del mare; nullameno da queste non prese il titolo, ma dalle* catene, Paulus vinctus Christi. *Non fu mai re che tanto si compiacesse del suo diadema, come l'Apostolo della catena onde era avvinto, e a dritto: soventi la regal corona iscoprì il cinto capo ai traditori, e nelle battaglie cotale ornamento è sì pericoloso, che è forza prima deporla; non così la catena nuoce ai prigionieri di Cristo; anzi, se mai è duopo far zuffa contro le avverse potestà, la catena appena scossa dal prigioniero di Cristo li confonde e li mette in fuga. Paolo* prigioniero di Cristo, *ecco la gloriosa appellazione di Paolo: egli bacia ed ha cara la sua catena come la donna la sua ingemmata maniglia:... godo ne' miei patimenti, e per isperanza di salvar Israele porto volentieri questa catena: e quando l'Apostolo volle sè stesso paragonare agli altri apostoli, e osò dire che era qualcosa di più di loro,* plus ego, *non deriva questo di più dall'aver egli risuscitati più morti, scacciati più demonii, risanati più infermi, sormontati più cieli, ma solo dall'aver più di tutti patito per Cristo e portate le* catene *per lui,* plus in vinculis et in carceribus.» Ecco le confortevoli parole che tutti i vescovi e le Chiese del Piemonte, e di paesi anche lontani, nei sensi del grande Grisostomo dirigono a questo novello Paolo prigioniero, all'Arcivescovo di Torino. Perchè il trionfo della Chiesa in questi tempi di sorde persecuzioni sia completo, è necessario che sempre alcuno de' suoi sacerdoti gema nella carcere: avventurato Franzoni che fu da Dio trascelto a tanta sorte. Essa ben sel sa la Chiesa che fra le note di santità lasciatele dal divin suo Fondatore, una delle precipue è questa appunto, che i suoi ministri saranno trascinati davanti i potenti della terra. Ad ogni momento essa si aspetta cotal trattamento, sicchè ha inserito

nelle sue liturgie come preghiera ordinaria da venir in bisogno quandochessia la colletta *pro episcopo in carcere constituto.* Beato l'arcivescovo Franzoni! or le preghiere della Chiesa, come già una volta per Pietro in prigione, furono pure per lui. Guai al contrario a que' sconsigliati ministri che, come il secondo Enrico d'Inghilterra, or si fanno persecutori del loro padre, del loro pastore, e osano di venire a guerra con Dio.

> O Saul, le parti
> D'Agag mal prendi, e nella via d'empiezza
> Mal tu ne segui i passi... trema Saul. —
> ALFIERI, *Saul.*

> Stolto chi seco
> Punto non pensa che son brevi i giorni
> Di chi combatte cogli Dei.
> OMERO.

« *Non lottar col più forte* (scriveva S. Tommaso da Cantuaria nella lettera 128 agli Inglesi). *È proprietà della Chiesa di abbattere colui che tenta di combatterla, allora più essa si allarga quanto più si vuol stringerla. Piangete su di voi, o fratelli, o figli, che tendendo lacci contro l'innocente, con ingegnose ragioni volete rapire alla Chiesa le sue libertà, e provocarvi i castighi tremendi di Dio. Fratelli, vi esorto per le viscere divine, cessate, perchè lavorate invano. Starà immota sempre la Chiesa sebben ognora sconquassata, e le saette che si vorranno tirare contro di lei incaglieranno a' piedi di chi le avrà vibrate.* » Essi pertanto que' signori ministri già sono per lo issofatto, come si è detto, colpiti dalla scomunica: non la deridano come un anacronismo pel nostro secolo e solo buona e tremenda pei tempi d'Enrico II. Le scomuniche della Chiesa furono sempre, e lo sono tuttora un fulmine contro i persecutori. I pontefici senz'armi, senza eserciti, colla sola scomunica rovesciarono gl'Imperi degli Enrichi, dei Barbarossa e di Napoleone stesso, e sotto gli occhi nostri or ora fulminò la repubblica dei Mazziniani in Roma. Così la scomunica della Chiesa non cadrà senza danno sui novelli oppressori delle sue libertà.

Se essi non temono le scomuniche de' sacerdoti, temano le non mai dispregievoli opinioni del popolo. Mentre essi soli vogliono in prigione l'Arcivescovo, odano le voci e le preghiere di migliaia e migliaia di cittadini che genuflessi davanti agli

altari, pregano per la di lui liberazione. Queste voci concordi quasi una sola di tutti i buoni fedeli, quei tocchi de' sacri bronzi che a tridui incessanti li chiamavano nelle chiese, devon essere state percosse di spavento ai loro cuori colpevoli, e la più solenne smentita che il voto del popolo non era con loro. E tale pauroso spavento dovevano essi prenderlo, se pur sono un po' ancora prudenti. Il governo ereticale della Prussia che più de' nostri si ridea della minaccia della Chiesa, quando nel 1840 avea fatto trarre in arresto l'arcivescovo Dunin, non prolungò di molto i suoi scherni. Poichè vide il clero cattolico in segno di pubblica calamità introdurre il lutto nelle chiese, far cessare il canto e l'organo e il suono a festa delle campane, interdire le sante allegrie delle nozze e delle processioni, quindi tutto il fedel popolo cattolico imporsi quasi una quaresima di cordoglio per la prigionia del loro arcivescovo. Quel governo da serio s'intimorì, e s'accorse che colla Chiesa cattolica è stolta impresa venire a lotta.

Ora adunque chiudiamo colle parole del santo arcivescovo Tommaso da Cantuaria nell'epistola al re inglese. « *Oda il re mio signore la preghiera del fedele suddito, e il consiglio che il suo vescovo gli porge. Dio lo prosperi e mille volte lo benedica per lunga età: ma intanto permetta alla Chiesa di Dio goder delle sue libertà.... Restituisca alla Chiesa di Cantuaria ed a noi gli antichi privilegi ed immunità, onde con pace e sicurezza liberamente possiamo servire a Dio nella ecclesiastica milizia. Egli si avrà da noi ogni omaggio ed obbedienza siccome gli piacerà, salvo sempre l'onor di Dio, della Romana Sede, e dell'ordine nostro. Questa è la vera potenza e dignità del re: dar buone leggi in modo che sempre più fiorisca la religione e la fede nel regno. Queste sono le leggi che aiutano l'osservanza della divina legge e non l'aboliscono; se alcuno non vorrà osservarle non fuggirà le giuste vendette di Dio... e volendo provarsi da stolto a combattere, si romperà il capo contro la pietra.* »

FINE

Admittitur
Laudæ, die 20 junii 1850
✝ CAJETANUS *Episc.*